



# CORTE DEI CONTI

## Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. **56**/2019/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

|          |                     |                       |
|----------|---------------------|-----------------------|
| Dott.ssa | Maria Teresa POLITO | Presidente            |
| Dott.    | Luigi GILI          | Consigliere           |
| Dott.    | Mario ALÌ           | Consigliere           |
| Dott.    | Cristiano BALDI     | Primo Referendario    |
| Dott.ssa | Alessandra CUCUZZA  | Referendario          |
| Dott.ssa | Laura ALESIANI      | Referendario          |
| Dott.ssa | Ilaria CIRILLO      | Referendario          |
| Dott.    | Marco MORMANDO      | Referendario relatore |

### **nell'adunanza pubblica del 25 giugno 2019**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167



della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2017 e i relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativa al rendiconto dell'esercizio 2017, redatta dall'Organo di revisione del Comune di Rivarossa (To), ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

Uditi in adunanza, come risulta dal relativo verbale, il rappresentante dell'amministrazione comunale presente, nelle persona della Signora Anna Bocca, Consigliere comunale delegato dal Sindaco Enrico Vallino con nota n. 481 del 17 giugno 2019;

Udito il relatore, Referendario dott. Marco Mormando,

### **Premesso**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di





natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

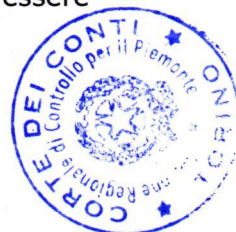
Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

### **Considerato in fatto e in diritto**

Dall'esame della relazione del revisore sul rendiconto dell'esercizio 2017 del comune di Rivarossa (To) sono emerse alcune criticità sulla determinazione del saldo di finanza



pubblica, formalmente segnalate all'Ente con apposita scheda di sintesi invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti.

L'Ente ha dato riscontro alla predetta richiesta e, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per un esame collegiale, e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza.

\*\*\* \*\*

### **Saldo di finanza pubblica**

L'Ente ha attestato di aver conseguito il saldo di cui all'art. 1, commi 466 e seguenti della legge n. 232/2016 e che i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento di detto saldo, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al comma 470, corrispondono alle risultanze del rendiconto della gestione.

In particolare, dai documenti presentati dall'Ente risulta il rispetto del saldo per 23 migliaia di euro:

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| FPV di entrata parte corrente                                             | 17  |
| FPV di entrata parte capitale                                             | 60  |
| Entrate finali                                                            | 901 |
| Spese finali                                                              | 955 |
| Saldo tra entrate e spese valide ai fini del<br>saldo di finanza pubblica | 23  |
| Obiettivo di saldo finale                                                 | 0   |
| Differenza tra saldo e obiettivo                                          | 23  |

Dal prospetto relativo al monitoraggio al 31.12.2017 e dalla predetta certificazione, già pervenuti in copia a questa Sezione, risultano importi incoerenti con quelli del rendiconto rilevabili dalla BDAP.

In particolare, dal monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica risulta un saldo positivo di 23 migliaia di euro al quale l'Ente perviene indicando in entrata un FPV di parte capitale di 60 migliaia di euro che non trova corrispondenza con i dati del rendiconto nel quale tale importo rappresenta invece un "*utilizzo di avanzo di amministrazione*".

Inoltre, non risulta indicato, tra le spese valide ai fini del saldo, il FPV di parte corrente pari a 14 migliaia di euro.





Al riguardo, l'Ente, con nota n. 406 del 14 maggio 2019, a firma del Sindaco e del Revisore dei conti, nel confermare la correttezza dei dati presenti in BDAP e la loro corrispondenza ai dati del rendiconto approvato, ha rappresentato che, nella compilazione del prospetto relativo al saldo di cui all'art. 1, comma 466 e seguenti, della legge n. 232/2016, *"per mero errore materiale, ha inserito la somma di 60.000 euro, relativa ad utilizzo di avanzo di amministrazione, nel rigo A2) corrispondente alla voce di entrata relativa all'FPV di parte capitale, che invece doveva risultare pari a zero"*.

Per altro verso, l'Ente attesta l'erronea compilazione del rigo H2) del medesimo prospetto, laddove, sempre per errore, è stata omessa l'indicazione della somma relativa al FPV di parte corrente pari all'importo di euro 13.901,17.

Alla luce di quanto esposto, si rileva un errore nella determinazione del saldo di finanza pubblica per il quale, effettuate le necessarie correzioni, emerge un risultato negativo pari a 51 migliaia di euro:

|                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| FPV di entrata parte corrente                                          | 17   |
| FPV di entrata parte capitale*                                         | 0    |
| Entrate finali                                                         | 901  |
| Spese finali*                                                          | 969  |
| Saldo tra entrate e spese valide ai fini del saldo di finanza pubblica | - 51 |
| Obiettivo di saldo finale                                              | 0    |
| Differenza tra saldo e obiettivo                                       | - 51 |

\* Voci rettificate

In merito a tale risultato negativo, tuttavia, va considerato che il comune di Rivarossa nel 2017 ha applicato avanzo di amministrazione per complessivi euro 60.000 destinati a spese di investimento, a fronte di un disponibile al 31.12.2016 di 178.578,61.

Secondo la sentenza delle Sezioni Riunite in speciale composizione n. 12 del 18 aprile 2019, tale dato va necessariamente valorizzato tenuto conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018 con riguardo alle leggi n. 243/2012 e n. 232/2016 in ordine alla mancata possibilità di considerare,



quale entrata rilevante ai fini del saldo di finanza pubblica, l'importo derivante dall'applicazione di quote del risultato di amministrazione.

In particolare, con la sentenza n. 247/2017, relativa ad una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha modificato l'art. 9 della legge n., 243 del 2012, sollevata da una regione per la mancata inclusione del risultato di amministrazione nelle poste da considerare per la determinazione del saldo di finanza pubblica, la Consulta, con una pronuncia interpretativa di rigetto, ha evidenziato che *"l'avanzo di amministrazione non può essere oggetto di 'prelievo forzoso' attraverso indirette prescrizioni tecniche come quelle impugnate"* e che *"l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge, è nella disponibilità dell'ente che lo realizza"*.

Con sentenza n. 101/2018, il Giudice delle leggi ha, invece, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 *"nella parte in cui non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza"*.

Con le sentenze n. 247/2017 e n. 252/2017, inoltre, la Corte costituzionale ha specificato che *"ove le norme contenute nella legge rinforzata [vgs. legge n. 243/2012 – n.d.r.] o comunque riconducibili al coordinamento della finanza pubblica precludessero l'utilizzazione, negli esercizi successivi, dell'avanzo di amministrazione e dei fondi destinati a spese pluriennali, queste ultime voci verrebbero a configurarsi come 'attivo strutturale inertizzato', inutilizzabili per le destinazioni già programmate, conclusione non ritenuta conforme agli artt. 81 e 97 Cost."*.

Alla luce delle predette pronunce della Corte Costituzionale e delle Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte dei conti, con riguardo alla posizione del Comune di Rivarossa si ritiene che, per la valutazione del rispetto del saldo di finanza pubblica, si debba considerare l'avanzo di amministrazione utilizzato dall'Ente. Conseguentemente, il saldo in parola assume un valore positivo pari a 9 migliaia di euro, per cui non si integra l'ipotesi di violazione del predetto saldo, come si evince dal seguente prospetto di sintesi.

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| FPV di entrata parte corrente | 17  |
| FPV di entrata parte capitale | 0   |
| Entrate finali                | 901 |
| Spese finali                  | 969 |



|                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| Saldo tra entrate e spese valide ai fini del saldo di finanza pubblica | - 51 |
| Obiettivo di saldo finale                                              | 0    |
| Differenza tra saldo e obiettivo                                       | - 51 |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                     | 60   |
| Saldo rideterminato                                                    | 9    |

Al riguardo, ad ogni modo, si riscontra comunque un peggioramento del saldo (pari a 9 migliaia di euro in luogo di 23 migliaia di euro), con conseguente obbligo di invio di una nuova certificazione ai sensi dell'art. 1, comma 474, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

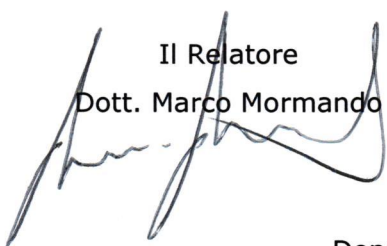
#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, accerta l'erronea certificazione del saldo di finanza pubblica 2017 e dispone che l'Amministrazione provveda alla rettifica della certificazione dello stesso nei termini indicati in motivazione dandone contestuale comunicazione a questa Sezione.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 25 giugno 2019.

Il Relatore  
Dott. Marco Mormando



Il Presidente  
Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in Segreteria il **27 GIU. 2019**

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendoza